PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0101(CNS)

5.8.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI
(COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Luca Romagnoli

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI
(COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2008)0332),

– visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0216/2008),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. nel caso in cui la presente proposta non venga adottata prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La presente decisione si fonda sui principi già fissati dalla decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario completandoli ed attuandoli dal punto di vista tecnico.

Or. it

Motivazione

Sembra opportuno chiarire che la natura della presente decisione è di attuare e completare uno strumento normativo già esistente senza alterarne i principi.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.	(9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva ***unitamente ad una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato,*** e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Or. it

Motivazione

In virtu' delle differenze spesso sostanziali che caratterizzano la definizione delle fattispecie di reato nei diversi Paesi membri, appare quanto mai appropriato rendere disponibili più informazioni possibili a chi dovrà fare uso dell'estratto del casellario. A questo emendamento corrisponde il successivo emendamento numero 6.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le tavole di riferimento contenute negli allegati A e B non aspirano in alcun modo ad armonizzare le fattispecie di reato e le pene in esse contemplate, che restano disciplinate dalla legislazione nazionale.

Or. it

Motivazione

E' opportuno chiarire che la presente decisione non aspira ad armonizzare il diritto penale sostanziale, bensi' a facilitare lo scambio di informazioni che si riferiscono agli estratti del casellario giudiziale.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. ***Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della presente decisione***	(13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare.

deve quindi applicarsi, mutatis mutandis, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

Or. it

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 3 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio.	5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio ***e verifica la corretta attuazione delle misure definite dall'articolo 6.***

Or. it

Motivazione

Nella fase di attuazione del sistema di interconnessione, il coordinamento e la supervisione della Commissione europea, che ha al contempo una visione d'insieme e le competenze tecnologiche indispensabili allo scopo, sono necessari.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 5 - paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. ***Può*** altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;	(a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. ***Deve*** altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

Or. it

Motivazione

In virtu' delle differenze spesso sostanziali che caratterizzano la definizione delle fattispecie di reato nei diversi Paesi membri, appare quanto mai appropriato richiedere in via obbligatoria, unitamente al titolo del reato, anche la descrizione dei suoi elementi costituitivi. Al fine di fornire la più completa ed accurata informazione all'autorità giudiziaria, occorre, infatti, renderle immediatamente accessibili sia i dati formali che quelli sostanziali relativi all'infrazione commessa. Tale necessità é a maggior ragione avvertita nel caso in cui il reato non rientri in una delle sottocategorie ma rimanga in una categoria aperta.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 6 - alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all'articolo 7:	***Ove necessario ed in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 39 del Trattato sull'Unione europea, la Commissione propone al Consiglio l'adozione di tutte le misure necessarie al miglior funzionamento di ECRIS e ad assicurare la sua interoperabilità con i sistemi nazionali quali:***

Or. it

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7 ***Procedura di comitato***	***soppresso***
1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("comitato"). ***2. Il comitato adotta il proprio***	

regolamento interno.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.
Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.
Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Or. it

Motivazione per gli emendamenti 4, 7 e 8

La Corte di Giustizia (C-133/06) ha recentemente ribadito il principio che "le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni". Conformandosi alla giurisprudenza della Corte, gli emendamenti 4, 7 e 8 sono il frutto di una rigorosa interpretazione del Trattato sull'Unione europea, che non prevede la c.d. Comitologia per le materie disciplinate dal Titolo VI, né autorizza la creazione di basi giuridiche secondarie al di fuori dei casi disciplinati dai Trattati. Il sistema elaborato nel Titolo VI, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 34 e 39, prevede, infatti, che eventuali misure di attuazione delle decisioni debbano essere adottate seguendo la procedura indicata dall'articolo 39.

MOTIVAZIONE

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario essenzialmente si fonda ancora sulla disciplina prevista dalla Convenzione del 1959 del Consiglio d'Europa sulla Mutua assistenza in materia penale ed in particolare sugli articoli 13 e 22 che prevedono che tali informazioni siano comunicate dal Ministro della Giustizia almeno una volta all'anno.

La Commissione europea, prendendo atto dell'inefficienza e della particolare lentezza di tale sistema, a partire dal 2005 ha proposto diverse iniziative normative volte da un lato a regolamentare e facilitare lo scambio degli estratti del casellario giudiziario e, dall'altro, a disciplinare l'uso che di tali estratti puo' farsi da parte dello Stato membro che li riceve.

Quest'ultimo profilo è stato trattato nella decisione Quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale formalmente adottata dal Consiglio GAI in data 25 luglio 2008. Tale decisione quadro stabilisce il principio di equivalenza tra sentenze penali di condanna pronunciate da un'autorità giudiziaria nazionale e sentenze penali di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

La decisione del Consiglio 2005/876/GAI del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario è, in ordine cronologico, la prima misura volta a regolamentare e facilitare lo scambio di informazioni. Essa si basa sul principio che ogni Stato membro gestisce le informazioni che si riferiscono ai propri cittadini e prevede che le informazioni estratte dal casellario giudiziario devono essere trasmesse allo Stato membro richiedente entro 10 giorni dalla richiesta utilizzando un formulario appositamente predisposto. Le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo per il quale sono state richieste.
La proposta di decisione quadro relativa all'organizzazione ed al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)690final) presentata dalla Commissione europea alla fine del 2005 aspira ad ampliare questo impianto normativo. Il principio base che individua nello Stato membro di cui la persona condannata ha la nazionalità il punto di riferimento per tutte le richieste inerenti al casellario è sviluppato in modo da assicurare che siano rese disponibili anche le condanne pronunciate negli altri Stati membri. Dall'altro lato, si impone allo Stato membro ove è pronunciata la sentenza di condanna di fare in modo che tutte le condanne siano accompagnate da informazioni circa la nazionalità della persona condannata nonché di aggiornare e trasmettere ogni informazione pertinente allo Stato membro di cui il condannato ha la nazionalità.
Nel giugno del 2007 il Consiglio GAI ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione quadro che, inglobando la disciplina della decisione del 2005, una volta in vigore la sostituirà.

La proposta di decisione ECRIS è intesa, cosi' come richiesto dall'articolo 11 della decisione quadro, a completare da un punto di vista tecnico ed informatico, il sistema creato dai precedenti strumenti normativi.

I principi base, ancora una volta, non cambiano:

- Il punto di riferimento rimane lo Stato membro di cui la persona condannata ha la

nazionalità;
- Le informazioni sono conservate dai singoli casellari centrali nazionali e non sono direttamente accessibili ai casellari degli altri Paesi membri;
- Gli Stati membri gestiscono ed aggiornano le proprie banche dati;

In aggiunta, per facilitare lo scambio di informazioni, sono elaborati dei codici di riferimento per le diverse categorie di reati (Allegato A) e pene (Allegato B).

Si segnala, inoltre, che nel giugno del 2006 è partito un progetto pilota che coinvolge Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna e che realizza una interconnessione elettronica tra i casellari centrali di questi paesi. Visto il successo avuto dal progetto, nel frattempo anche altri Paesi hanno aderito.

Posizione del relatore

Il relatore guarda positivamente a questa proposta che concretizza dal punto di vista tecnico la struttura del casellario giudiziario europeo, cosi' come definita dalla decisione quadro 2008/XX/GAI relativa all'organizzazione ed al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

In particolare il relatore prende atto che la natura della presente proposta è quella di attuare dei principi già concordati in precedenti strumenti normativi creando quella interconnessione elettronica tra i casellari nazionali la cui mancanza ha finora impedito il funzionamento effettivo del casellario europeo. In questa prospettiva l'emendamento numero 1 aspira a chiarire la natura di misura di esecuzione del presente strumento normativo sottolineando che esso non mira a fissare nuove regole, bensí a dotare quelle già esistenti dei requisiti tecnici di cui hanno bisogno per essere operative.

L'emendamento numero 3 è parimenti volto a chiarire il tenore della proposta specificando che gli allegati A e B non hanno lo scopo di armonizzare le fattispecie penali e le sanzioni ivi contemplate, che invece restano disciplinate dalle legislazioni nazionali.

L'esigenza di trovare un punto di contatto tra 27 diversi ordinamenti giuridici, a cui corrispondono altrettante sensibilità giuridico-sociali, ha portato la Commissione a sintetizzare gli illeciti penali nelle categorie contenute nell'allegato A. Il sistema proposto è costituito da semplici e asettiche caselle che hanno il grande pregio di essere "leggibili" da tutti gli Stati membri ma corrono il rischio di non essere, quantomeno in taluni casi, adeguate o calzanti. Consapevole della insuperabile approssimazione che questo sforzo di sintesi comporta, la Commissione ha previsto anche delle categorie "aperte" che, pero', per definizione, sono ancor più vaghe. Tale generalizzazione deve allora essere colmata dando alle autorità giudiziarie tutti gli strumenti cognitivi indispensabili per capire ed interpretare al meglio le informazioni a disposizione. Ci si riferisce in particolare agli elementi costitutivi del reato, che devono essere resi accessibili alle autorità giudiziarie, a maggior ragione laddove il reato non rientri in una delle sottocategorie ma si inquadri in una categoria aperta.

Proprio perchè un'accurata valutazione della rilevanza degli estratti del casellario di un altro Stato membro non puo' prescindere da un'adeguata informazione sulla natura dell'illecito penale a cui l'estratto si riferisce, negli emendamenti 2 e 6 si propone che l'atto con cui gli

Stati membri notificano l'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) includa, in via obbligatoria, la descrizione degli elementi costitutivi del reato.

Resta comunque ferma la possibilità per le autorità giudiziarie procedenti di richiedere, laddove ne ravvisino l'opportunità, il testo integrale della sentenza o altro genere di chiarimenti. In tal caso si dovranno, pero', seguire i canali tradizionali della mutua assistenza in materia penale che possono rivelarsi lunghi e farraginosi.

Il relatore auspica in proposito che siano posti in essere quanto prima degli strumenti elettronici volti a velocizzare tali richieste integrative ed a consentire alle autorità giudiziarie di ottenere le informazioni necessarie in tempi brevi.
In tale ottica si ricorda che la proposta ECRIS si inserisce nel contesto più generale del sistema di giustizia elettronica E-justice volto anche a consentire una maggiore e più rapida comunicazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Quanto, infine, agli emendamenti 4, 7 e 8, essi si fondano su quanto recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia nella decisione sulla causa numero C-133/06 punti 54 e seguenti, laddove si ricorda che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. A parere della Corte, riconoscere ad un'istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d'adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato. Cio' significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell'equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Ancora, la Corte afferma che l'adozione di fondamenti normativi derivati non puo' essere giustificata neppure in base a considerazioni riguardanti il carattere politicamente delicato della materia di cui trattasi o riguardanti la volontà di garantire l'efficacia di un'azione comunitaria.

La procedura suggerita dalla Commissione europea, che opererebbe attraverso un comitato da essa stessa presieduto, è totalmente estranea al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea e darebbe luogo alla creazione di fonti di diritto derivato non contemplate dal Trattato stesso.
Gli emendamenti 4, 7 e 8 aspirano ad allineare la proposta della Commissione all'orientamento della Corte di Giustizia ed a far si' che le misure di esecuzione che incidono sui contenuti della decisione siano adottate conformemente agli articoli 34 e 39 del Trattato sull'Unione europea.

Dal punto di vista della protezione dei dati, tema sul quale c'é grande sensibilità all'interno della Commissione LIBE, il relatore rileva con soddisfazione che non vi sono rilievi da muovere alla proposta della Commissione.

Sviluppando i principi già contenuti nella decisione quadro, infatti, la presente decisione stabilisce che ciascuno Stato membro centralizza le informazioni relative ai propri cittadini. Le informazioni sono gestite dall'amministrazione centrale che è la sola ad avere accesso alla interconnessione con gli altri casellari europei. Questo significa che neppure le autorità giudiziarie hanno accesso al casellario europeo, dovendo esse stesse indirizzare le richieste di informazioni al casellario centrale del proprio Paese che ne curerà l'invio al/ai Paesi

interessati. Sarà sempre l'amministrazione centrale a ricevere le informazioni richieste e, infine, ad inviarle all'autorità giudiziaria richiedente. Il relatore auspica fortemente che la gestione dei casellari centrali nazionali sia, anche in futuro, riservata ad autorità nazionali.

Il richiamo, contenuto nel considerando 14 della proposta, alla decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, assicura che gli standard ivi previsti siano garantiti anche nel caso di specie.
In proposito si segnala l'opportunità di allineare il considerando 10 della decisione quadro 2008/XX/GAI relativa all'organizzazione ed al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, che fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, al considerando 14 della presente decisione che, giustamente, rinvia invece alla decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Sempre sotto il profilo della protezione dei dati, il relatore condivide la scelta di utilizzare il sistema S-Testa, che garantisce quella sicurezza delle reti che è indispensabile quando si tratta di informazioni cosi' sensibili. Il relatore raccomanda di continuare ad utilizzare il sistema S-Testa e di non consentire che le informazioni estratte dal casellario siano trasmesse attraverso internet o altri canali che non garantiscono i più alti standard di sicurezza.

Conclusione

Il Relatore è profondamente convinto della necessità che l'interconnessione elettronica dei casellari sia realizzata quanto prima e che senza la proposta in parola la decisione quadro relativa all'organizzazione ed al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario rimarrebbe lettera morta.

Gli emendamenti proposti, dunque, aspirano principalmente a rendere più chiaro il contenuto della decisione ed a facilitare ulteriormente l'utilizzo delle informazioni ottenute.

Il Relatore è altresi' consapevole che verosimilmente l'attuazione pratica del sistema di interconnessione richiederà un costante aggiornamento nonché accorgimenti e adeguamenti tecnici. Rileva, tuttavia, che la soluzione proposta dalla Commissione europea non appare in linea con i Trattati in vigore, né conforme al recentemente ribadito orientamento della Corte della Giustizia in materia di fonti di diritto derivate. Di conseguenza il Relatore richiama il Consiglio all'osservanza della disciplina dei Trattati ed in particolare degli articoli 34 e 39 del Trattato sull'Unione europea.